

**Contratto Integrativo Aziendale per i lavoratori di S.I. Impresa Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli sottoscritto il 13/12/2023: integrazioni**

**Verbale di incontro** tra il datore di lavoro nelle persone del Commissario dell'azienda speciale Prof.ssa Alfonsina De Felice e della dirigente all'area amministrativa, Antonietta Polito, le Segreterie di Napoli e della Campania dei Sindacati CGIL Filcams, CISL Fisascat e UILTUCS nelle persone di Francesco Di Rienzo, Pietro Contemi e Giuseppe Silvestro e le RSA nelle persone di Alessandro Carraturo, Marco Cozzolino, Gennaro Piccolo, Maria Cristina Raffone e Maria Sanità tenutosi in data **12/03/2025, ore 10.00**.

**Premesso che:**

- in data **23/11/2023** il Contratto Integrativo Aziendale per i lavoratori di S.I. Impresa Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli è stato **approvato con delibera n. 59 del CdA di S.I. Impresa**;
- in data **13/12/2023** lo stesso è stato **sottoscritto dalle parti**;
- in data 14/12/2023 il Contratto Integrativo Aziendale per i lavoratori di S.I. Impresa Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli è stato trasmesso dalla dirigente all'area amministrativa alla Camera di Commercio di Napoli per il seguito di competenza dell'Ente camerale;
- in data **27/12/2023** la **Giunta camerale**, con propria **deliberazione n. 2023000134** (immediatamente esecutiva), ha statuito di approvare il Contratto Integrativo Aziendale per i lavoratori di S.I. Impresa Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli, con le seguenti esclusioni:
  1. dell'ultimo periodo dell'**art. 4 comma 1 letta a)** "...e, comunque, senza escludere dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre..." per la seguente motivazione: la fruizione dei mesi indicati determinerebbe un eccessivo aggravio di costi e un detrimento del servizio;
  2. **artt. 4 e 5** a partire dal periodo: "Analogo trattamento sarà riservato..." e per i due capoversi successivi per la seguente motivazione: dalla disposizione citata non risulta determinata la quantificazione dell'eccedenza esponendo l'ente a costi non identificabili nel loro preciso ammontare;
- in data **24/01/2024** le parti hanno sottoscritto un apposito **verbale per prendere atto delle indicazioni espresse dalla Giunta della Camera di Commercio di Napoli**, convenendo di modificare gli articoli 4 e 5 del Contratto Integrativo Aziendale al fine di armonizzarli alle nuove indicazioni espresse dalla Giunta camerale;

**Tenuto conto che:**

taluni articoli del Contratto Integrativo Aziendale vigente necessitano di interpretazione e/o dei previsti approfondimenti: permessi per visite mediche (art.7), accordi per lo smart working (art. 15), indennità di responsabilità (art.13), progressioni di carriera (art.1) ed incentivi all'esodo (art.16);

si ritiene opportuno modificare l'art. 8 del contratto integrativo inerente il buono pasto, prevedendo un adeguamento al valore di quello corrisposto ai dipendenti della Camera di Commercio di Napoli e delle altre strutture del sistema camerale napoletano ed italiano;

**Le parti convengono quanto segue:**

**L'art. 8 del contratto decentrato è riformulato come di seguito indicato (la parte modificata è riportata in corsivo).**

## Art. 8 BUONI PASTO

Con riferimento alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 0388298 del 12.11.2018, a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo e senza che tale intesa possa in alcun modo valere con effetto retroattivo, a tutti i dipendenti viene riconosciuto un buono pasto del medesimo valore di quello corrisposto ai dipendenti della Camera di Commercio di Napoli per ciascuna giornata lavorativa.

Per giornata lavorativa si intende una giornata di durata complessiva di effettivo lavoro non inferiore alle 6 (sei) ore giornaliere, oltre alla pausa pranzo non inferiore a 30 (trenta) minuti.

La corresponsione del buono pasto è subordinata alla verifica effettiva della presenza in servizio e delle ore lavorate mediante la rilevazione automatizzata delle presenze in servizio attraverso badge ovvero i sistemi di rilevazione della presenza che saranno individuati dall'A.S..

I buoni pasto sono da considerarsi come prestazione sostitutiva del servizio mensa.

**Le parti convengono di interpretare/integrare come di seguito indicato l'articolo 7 dell'accordo decentrato (le modifiche/integrazioni sono riportate in corsivo).**

### Art. 7 PERMESSI RETRIBUITI PER VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SANITARI E TERAPIE MEDICHE, PER DECESSI E GRAVI INFERMITA

.....

*c) Su autorizzazione preventiva del dirigente, tali permessi potranno essere cumulati con la fruizione di permessi R.O.L., banca ore ecc.*

La parte sindacale consegna alla parte datoriale una **proposta di Accordo sullo smart working, in attuazione dell'art. 15 del contratto decentrato sottoscritto**. La discussione viene avviata e sarà oggetto di un successivo incontro dedicato.

Le OO.SS. fanno presente al Commissario che si rende necessario programmare gli incontri inerenti le materie riguardanti l'indennità suppletiva per incarichi di particolare responsabilità e le progressioni di carriera, così come stabilito dal contratto decentrato vigente.

Napoli, 12/03/2025

PARTE DATORIALE

A. De Felice      M. Polito

PARTE SINDACALE

CGIL / FILCAMS  
[Signature]  
[Signature]

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

\_\_\_\_\_

CISL / FISASCAT

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_

UIL / UILTUCS

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*